

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 28/01/2026

FATTO

Con ricorso del 28.7.2025, parte attrice afferma che, in data 19.7.2022, ha stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario, per il tramite della società convenzionata G*P*A*, per un importo di € 10.490,00, da rimborsare in 72 rate, finalizzato all'acquisto di beni da questa venduti. Alcuni beni tuttavia (*Domotic Building Automation*) non venivano consegnati, né veniva rispettata l'offerta promozionale connessa al contratto. Veniva quindi inviata una prima diffida e messa in mora in data 12.4.2024 e una seconda diffida in data 28.4.2025. Atteso il protrarsi dell'inadempimento del fornitore, domanda la risoluzione del contratto di finanziamento.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario riferisce che, insieme alla società G*P*A*, hanno sottoscritto una convenzione commerciale, che prevede la possibilità di sottoscrivere con l'intermediario medesimo un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene offerto dalla società convenzionata per quei clienti che sceglievano il pagamento rateale di tutta o parte della somma dovuta. A seguito di tale convenzione, in data 19.7.2022, l'intermediario riceveva, per il tramite della società convenzionata, il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dalla ricorrente e provvedeva all'addebito della prima rata del finanziamento in data 15.12.2022, dunque 5 mesi dopo la sottoscrizione del contratto, lasciando il tempo necessario alle parti (venditrice e acquirente) per la consegna e l'installazione. Solo in data 12.4.2024, a distanza di quasi 2 anni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento e 16 mesi dopo la decorrenza del citato contratto, il ricorrente inviava alla società G*P*A* ed a all'intermediario resistente per conoscenza, diffida ad adempiere e messa in mora del contratto sottoscritto con G*P*A*. Stante le generiche ed a tratti fuorvianti dichiarazioni rese dalla ricorrente circa i beni acquistati e correttamente ricevuti, sostanzialmente identiche a quelle di altri clienti patrocinati dal medesimo avvocato e tutte ricevute con lo stesso ingiustificato ritardo, l'intermediario richiedeva «una perizia di un professionista del settore attestante i beni consegnati/installati e non, così da consentire le opportune verifiche del caso» in quanto risultava che consegna ed installazione erano in effetti avvenute. Tale perizia non è stata mai fornita, di talché risulta impossibile valutare compiutamente la gravità del presunto, eventuale e non provato inadempimento di G*P*A*.

In sede di repliche, parte ricorrente, oltre a ribadire quanto già affermato, precisa (con atto di replica, verosimilmente seriale, che deduce anche in relazione ad argomentazioni non sollevate dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni) che fatti analoghi a quelli in esame sono stati definiti con decisioni dell'ABF favorevoli ai ricorrenti o con accordi transattivi; l'adesione alla proposta della fornitrice consentiva l'erogazione di una consistente quota di materia energetica da parte di un soggetto terzo (operante nel mercato della fornitura di energia elettrica e gas naturale): pertanto, il consenso è stato totalmente viziato e il contratto è annullabile; l'intermediario omette di considerare che i beni oggetto del contratto di finanziamento sono stati venduti ad un prezzo più alto rispetto a quello di mercato (reperibile in rete); tale prezzo è giustificabile solo per l'abbinamento alla fornitura di energia elettrica; l'azione della ricorrente è stata sicuramente tardiva, ma entro i termini di prescrizione; la documentazione offerta dimostra l'inadempimento del fornitore; inoltre, l'inadempimento deve ritenersi di non scarsa importanza, in considerazione del rapporto tra l'importo finanziato e il valore di quanto consegnato; l'inadempimento del fornitore deve ritenersi dimostrato alla luce delle molte comunicazioni intercorse con il ricorrente, nonché in considerazione della notevole eco mediatica che casi analoghi, relativi all'attività della stessa società fornitrice, hanno ricevuto; la molteplicità di casi analoghi a quella in esame dovrebbe indurre a ritenere che il caso della ricorrente non sia isolato.

In sede di controrepliche, l'intermediario insiste nelle eccezioni già proposte e precisa che non ricorre alcun collegamento negoziale tra la fornitura di energia/gas ed il finanziamento oggetto di controversia; dalla documentazione in atti non è possibile verificare quale fosse l'incidenza sul prezzo complessivo della fornitura dei beni del costo per la *Domotic Building Automation*, unico elemento che il ricorrente asserisce, senza comunque provarlo, non essere stato consegnato.

In relazione alle rispettive argomentazioni, la ricorrente chiede all'Arbitro «[la] risoluzione del contratto di finanziamento e [l']integrale rimborso delle rate riscosse». Dal canto suo, l'intermediario chiede al Collegio «1. di respingere il ricorso in quanto nessun grave inadempimento è ravvisabile al fornitore; 2. di rigettare la richiesta di liquidazione di altri importi, compresi € 20,00 per la presentazione del ricorso stesso, in quanto infondata in fatto e in diritto».

DIRITTO

Parte ricorrente domanda la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato il 19.7.2022 con la convenuta, ai sensi dell'art. 125-*quinquies* TUB, a causa di un supposto inadempimento del fornitore. Come riconosciuto dal Collegio di coordinamento con decisione n. 12645/2021, tale articolo consente al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) la previa messa in mora del fornitore; b) inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Il presupposto per l'applicabilità dell'art. 125-*quinquies* TUB è anzitutto la sussistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura. Parte ricorrente produce la proposta di acquisto di 3 beni, fra i quali una *domotic building station*, accettata dal cliente con sottoscrizione il 19.7.2022, per l'importo di € 29.400,00. È prevista una cessione del credito del 65% in conto prezzo di vendita e il finanziamento del restante 35%, pari a € 10.490, con l'indicazione della rata del finanziamento (€ 145,69 per 72 rate). Il contratto stabilisce l'obbligo per la società fornitrice di installazione degli impianti, mentre non prevede alcuna offerta promozionale relativamente a una prestazione di somministrazione di energia luce e gas. Il contratto di prestito finalizzato contiene la voce "detrazione climatizzazione" e indica quale importo totale del credito € 10.490,00: si prevede che il prezzo venga versato direttamente alla società fornitrice. Ricorrono quindi gli elementi perché possa riconoscersi un contratto collegato a quello di fornitura.

Nella diffida rivolta al fornitore e acclusa al modulo di ricorso – e cui questo sostanzialmente rinvia – parte ricorrente lamenta: a) l'inadempimento del fornitore con riferimento all'obbligazione di consegna di 1 dei 3 beni oggetto di compravendita (*Domotic Building Automation*); b) il mancato rispetto di una

non meglio circostanziata “offerta promozionale connessa al contratto”, che in sede di repliche appare riferibile ad una pretesa prestazione di somministrazione di energia.

Con riguardo al punto *sub a)*, si osserva che, con riferimento ai procedimenti instaurati ai sensi dell’art.125-*quinquies* TUB, il Collegio di coordinamento ha stabilito che «incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore»; a mente dei principi generali in tema di onere della prova, incombe sul debitore la prova di aver adempiuto (diligentemente) la prestazione o della causa a lui non imputabile che ha impedito l’adempimento, spettando al creditore la semplice allegazione dell’inadempimento (cfr. *ex multis*, Cass. SS.UU. n. 13533/2001); il principio enunciato dal Collegio di coordinamento è volto a imporre al ricorrente/creditore l’onere di provare non il fatto storico dell’inadempimento, ma la sua “non scarsa importanza”, continuando a spettare al fornitore/debitore la prova dell’adempimento o della causa non imputabile. Diversamente opinando, il creditore sarebbe gravato di una prova del fatto negativo – ad esempio della mancata consegna del bene, come nel caso di specie - la quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cioè il ragionamento presuntivo sulla base della dimostrazione di fatti secondari: cfr., *ex multis*, Cass., n. 25603/2023).

Tuttavia, nel caso di specie, a fronte dell’allegazione attorea dell’inadempimento del fornitore, l’intermediario non ha offerto prova dell’avvenuta consegna del bene in questione; dagli atti versati non risultano elementi utili a valutare l’incidenza della obbligazione di consegna della *Domotic Building Station* rispetto al valore complessivo delle prestazioni dedotte in contratto.

Con riguardo al punto *sub b)*, si rileva che nel contratto di compravendita e cessione di credito prodotto, come già detto, non è prevista alcuna offerta promozionale relativamente a una prestazione di somministrazione di energia luce e gas; ad ogni buon conto, in base all’art. 121, comma 1, lett. b) TUB, l’art. 125-*quinquies* TUB non trova applicazione ai «contratti di somministrazione previsti dagli artt. 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’art. 1677 c.c.», il che esclude in radice che possa parlarsi di un collegamento rilevante ai sensi dell’art. 125-*quinquies* TUB con riferimento alla fornitura di energia elettrica (in questo senso cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2575 del 12.3.2025).

A fronte di un inadempimento parziale del fornitore (mancata consegna della *Domotic Building Station*) , parte ricorrente chiede la risoluzione integrale (e non parziale) del contratto di finanziamento. Il Collegio di coordinamento, con la citata decisione n. 12645/2021, ha altresì stabilito che «la risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile. In tal caso il consumatore ha diritto alla risoluzione parziale del collegato contratto di credito per la parte corrispondente al valore delle prestazioni non eseguite e al rimborso delle rate versate a copertura di tali prestazioni con il conseguente obbligo di provvedere al rimborso del prestito al netto di detto valore».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto di parte ricorrente alla risoluzione del contratto e per l’effetto dispone che l’intermediario provveda a restituire gli importi percepiti.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE